



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

22
15/04/2021

OGGETTO: PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 74 DEL TERMINE ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 16/04/2021 AL 24/04/2021

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 ad oggetto: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;

CONSIDERATO che i sensi dell'art. 4, comma 2 del succitato Decreto per la Zona Climatica "E", di cui fa parte il Comune di Acquapendente, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata di 14 ore giornaliere;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo Decreto, al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VISTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del succitato Decreto, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia centri abitati sia nei singoli immobili siti nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATE le attuali condizioni climatiche di questi giorni che hanno fatto registrare temperature inferiori alla media stagionale in modo particolare nelle ore mattutine e serali;

CONSIDERATO che la situazione di emergenza Covid-19 prevede la frequente apertura delle finestre al fine di garantire il corretto ricircolo dell'aria interna, con conseguente continua fluttuazione delle temperature;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per permettere una proroga del termine previsto (15 aprile) di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati;

RITENUTO, pertanto, di dare la facoltà di accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di dodici (6) ore giornaliere a regime normale, dal 16/04/2021 al 24/04/2021;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- di derogare il termine indicato all'art. 5 comma 1 del D.P.R. 16/4/2013 n. 74, consentendo l'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati con decorrenza dal 16 aprile 2021 fino al 24/04/2021, per una durata massima di accensione di 6 ore giornaliere, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. N. 74/2013 e s.m.i..
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito istituzionale del Comune di Acquapendente;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

DISPONE

- che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino al 24/04/2021 compreso;
- che ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente;
- La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:
 - Alla C.P.M. Gestioni termiche srl;
 - All'Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci;
 - Alla Asl di Viterbo;
 - Alla Polizia Locale;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Acquapendente;
 - All'Ufficio Stampa del Comune;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (art. 3. comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Il Sindaco

GHINASSI ANGELO / ArubaPEC S.p.A.